

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ.  
LAVORO**

**Avviso ai sensi dell'ordinanza del 18.11.2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento RG n. 6190/2021**

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento RG n. 6190/2021 data prossima udienza 24.02.2023.
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra SCIANNA ROSSELLA (C.F. SCNRSL78D64G273Q)
- c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore

**d) Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase B1 della mobilità in quanto assunta ante L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accantonamento dei posti.

Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver “avvantaggiato” i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla successiva fase C) della mobilità. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Scianna in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in “fase c” a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso)

In ricorso si è rilevato inoltre che la ricorrente pur avendo partecipato alle mobilità per l'A.S. 2020/2021 e 2021/22 non ha ottenuto il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni, con conseguente violazione, da parte del Ministero resistente, dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994.

**e) Indicazione dei contro interessati:**

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti docenti di scuola primaria provenienti da gae e da GM 2016 che hanno ottenuto l'immissione in ruolo su posto comune a Palermo nel 2020.

Palermo 05.01.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone